

# Contributi per le auto....

La finanziaria Regionale 2005 all'art.3 comma 91 ha previsto un'importante intervento a favore dei disabili: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di disabili fisici contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla guida". Nell'ottobre 2005 la Regione ha provveduto all'emanazione del regolamento che stabilisce le modalità dell'erogazione di questi contributi, di seguito riportiamo alcuni articoli del regolamento che può essere consultato interamente sul sito della Regione dove inoltre è possibile trovare i modelli delle domande di contributo: ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)).

## **Art. 3 (Beneficiari dei contributi)**

1. Beneficiari del contributo sono i disabili fisici residenti in Regione ovvero, nell'interesse del disabile, i soggetti conviventi che li hanno fiscalmente a carico. In caso di più conviventi la domanda può essere presentata per un solo autoveicolo.
2. I beneficiari dei contributi non devono essere proprietari di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità al momento dell'erogazione del contributo e devono possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro.
3. La valutazione del reddito si effettua con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1 i genitori separati o divorziati del disabile fisico possono entrambi presentare domanda di contributo per l'acquisto e l'adattamento di due autoveicoli.

## **Art. 5 (Spese finanziabili e criteri per la definizione del contributo)**

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per: a) acquisto e adattamento di autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 26.000,00 euro; b) acquisto di autoveicoli nuovi o usati già adattati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 26.000,00 euro; c) adattamento di autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con massimale di spesa ammissibile di 13.000,00 euro; d) conseguimento di patente A, B o C speciale per l'abilitazione alla guida con un massimale di spesa ammissibile di 1.000,00 euro.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.
3. I massimali di spesa ammissibile a contributo di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente al 31 dicembre con riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con provvedimento del Direttore centrale competente per materia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Gli adattamenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) devono essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo e devono risultare dalla carta di circolazione.

## **Art. 8 (Erogazione del contributo)**

1. L'ufficio competente contestualmente alla concessione del contributo ne dispone l'erogazione in via anticipata nella misura del 50 per cento. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 7, comma 5.
2. Se la spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario risulta inferiore a quella ammessa il contributo è rideterminato.

## **Art. 9 (Domande in attesa di contribuzione)**

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 7/2000 nell'ipotesi in cui le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentono la concessione del contributo spettante, la domanda rimane valida fino alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento allo scadere del quale la domanda e la documentazione allegata sono restituite.
2. A seguito della nuova disponibilità finanziaria l'ufficio competente procede alla concessione del contributo in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## **Art. 11 (Presentazione di nuove domande)**

1. Può essere proposta nuova domanda dopo sette anni dalla concessione del contributo.
2. In caso di furto dell'autoveicolo o incidente con sua conseguente cancellazione dal Pubblico registro automobilistico la domanda di contributo può essere ripresentata in deroga al termine previsto dal comma 1; in tal caso la spesa ammissibile a contributo è calcolata al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

